



STATUTO

(modificato il 31/10/2019)

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

- 1.1. È costituita l'Associazione professionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dell'art. 36 del Codice Civile, denominata «AIEP - Associazione Italiana Educatori Professionali e Pedagogisti».
- 1.2. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede in Firenze, Italia.
- 2.2. L'Associazione può istituire sedi secondarie territoriali (Sedi regionali) o uffici distaccati in Italia o all'estero al fine di promuovere i propri scopi e realizzare le attività statutarie.
- 2.3. Ogni Sede regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito del proprio mandato territoriale e concorre direttamente al conseguimento dei fini statuari, uniformandosi agli orientamenti e alle direttive fissate dagli Organismi Nazionali.
- 2.4. Ogni Sede regionale opera sul territorio di competenza con propria struttura organizzativa e proprie risorse, sulla base del Regolamento Organizzativo, delle politiche organizzativo-gestionali definite dal Consiglio Nazionale e delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, attuando un'incisiva opera di promozione degli scopi dell'Associazione e delle sue attività e rispondendo del loro operato al Consiglio Nazionale.

Articolo 3 - Scopo ed attività dell'Associazione

- 3.1. L'Associazione fa riferimento ai diritti della persona ed ai valori e principi educativi della pedagogia salesiana ispirata al Sistema Preventivo di San Giovanni Bosco, non ha fini di lucro, è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed ha come scopo generale la promozione e la tutela, in ambito regionale, nazionale, europeo ed internazionale, delle professioni del Pedagogista e dell'Educatore Professionale socio-pedagogico, così come definite dalla normativa vigente.
- 3.2. Per perseguire il proprio scopo sociale, AIEP potrà realizzare le seguenti attività:
 - a) promozione e tutela della figura professionale dell'Educatore e del Pedagogista, esercitata in come dipendente o in forma individuale o associata -
 - b) istituzione di registri ed elenchi specifici e separati, in relazione alle qualifiche professionali e alle specializzazioni acquisite;
 - c) formazione permanente e speciale degli Associati;
 - d) valorizzazione e attestazione delle competenze, anche per coloro che sono in possesso di altri titoli di studio o accademici e che operano in ambito pedagogico ed educativo;
 - e) promozione di nuovi ambiti e di modelli innovativi d'intervento professionale;
 - f) vigilanza sul rispetto delle regole deontologiche da parte degli Associati;
 - g) promozione di forme di garanzia a tutela degli utenti dei professionisti iscritti, tra cui, ai sensi del comma 4 dell'art 2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti ad AIEP, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
 - h) collaborazione scientifica e consulenza a favore di Enti Locali, Enti del Terzo Settore, Istituzioni pubbliche e private e Imprese;
 - i) realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche, riviste e giornali di settore;

- j) realizzazione di Scuole di Specializzazione, Corsi di specializzazione, Master funzionali alla promozione della professione di Educatore Professionale e di Pedagogista, attraverso Enti del Terzo Settore, Istituti Universitari, Imprese o altra forma consentita dalla normativa vigente;
- k) elaborazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, di normative tecniche UNI relative alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell'inchiesta pubblica, i propri contributi;
- l) promozione della costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'Organismo Unico Nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;
- m) promozione e/o partecipazione a forme aggregative di Associazioni Professionali, cui all'art. 3 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, mantenendo inalterata la propria autonomia; dette forme aggregative avranno natura privatistica, agiranno in totale trasparenza ed imparzialità con la funzione di:
 - promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;
 - divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;
 - rappresentanza delle istanze comuni nelle opportune sedi politiche ed istituzionali;
 - controllo dell'operato delle Associazioni aggregate al fine del verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio delle attività e dei Codici di Condotta definiti dalle Associazioni medesime.

Articolo 4 – Rilascio di Attestazioni

- 4.1. Al fine di tutelare le persone che si avvalgono delle prestazioni professionali di Educatori e Pedagogisti e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, AIEP potrà rilasciare ai Soci Ordinari, previe le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
- a) alla regolare iscrizione del Socio Ordinario nell'Elenco dei professionisti associati;
 - b) al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione e al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che i Soci Ordinari sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione e nell'Elenco;
 - d) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista che esercita in forma autonoma;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- 4.2. Le attestazioni di cui al comma 4.1. non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
- 4.3. Il professionista iscritto ad AIEP e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione. L'attestazione ha validità triennale, ma è soggetta a verifica annuale, da parte del Comitato di Presidenza, dell'assolvimento degli obblighi e del mantenimento dei requisiti. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. L'attestazione decade automaticamente alle dimissioni del socio da AIEP o può essere soggetta a ritiro a seguito di provvedimento disciplinare.

- 4.4. Ai fini dell'assicurazione della trasparenza e della conformità del rilascio delle certificazioni, ai sensi del comma 3, art. 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, AIEP potrà promuovere la costituzione di un Comitato Scientifico di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Modalità di composizione e di funzionamento del Comitato sono definiti dal Comitato di Presidenza.

Articolo 5 - Strumenti di garanzia a tutela dell'utente

- 5.1. Ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, ai fini di informare i cittadini e tutelare gli utenti a favore dei quali operano gli Educatori Professionali ed i Pedagogisti, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, AIEP adotterà i seguenti strumenti:

- a) Elenco dei professionisti associati, aggiornato con cadenza almeno annuale e suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. Sezione Educatori Professionali Socio-pedagogici: vi si possono iscrivere i Soci Ordinari in possesso della Laurea triennale di Educatore Professionale Socio-pedagogico, o altro titolo/qualifica equipollente.
 2. Sezione Pedagogisti: vi si possono iscrivere i Soci Ordinari in possesso di una delle Lauree Magistrali abilitanti in area pedagogica previste dalla normativa vigente, o altro titolo/qualifica equipollente.
- b) Codice Deontologico: il documento, redatto in lingua italiana e inglese e diffuso agli utenti e alla cittadinanza anche per via telematica, è finalizzato a promuovere la qualità dell'intervento educativo e pedagogico professionale ed aumentare il senso di appartenenza alla comunità professionale degli Educatori e dei Pedagogisti; contiene l'insieme dei principi e delle regole che orientano e guidano il comportamento dell'Educatore Professionale e del Pedagogista nell'esercizio della professione; dovrà essere sottoscritto da ogni socio professionista al momento della sua adesione, che si impegna a:
- conformare la propria condotta ai doveri contenuti nel Codice Deontologico allo scopo di instaurare con l'utente una relazione educativa responsabile e tutelarla,
 - assicurare la dignità della professione ed il rispetto della normativa vigente;
 - informare preventivamente i propri utenti del Codice Deontologico e dei suoi contenuti e della sua adesione ad esso.

L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni di detto Codice, ai sensi del Regolamento Disciplinare.

- c) Sito web, su cui saranno pubblicati, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per gli utenti, in ossequio a criteri di correttezza, trasparenza, veridicità e delle normative sulla protezione dei dati.
- d) Sportello telematico di garanzia per l'utente, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti; le modalità di accesso e di funzionamento dello Sportello sono definiti dal Comitato di Presidenza.

Articolo 6 – Informazione

- 6.1. Attraverso il Sito web ed altri strumenti informativi, AIEP assicura la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) Atto Costitutivo e Statuto;

- b) assenza di scopo di lucro;
- c) precisa identificazione delle attività professionali cui AIEP si riferisce;
- d) composizione degli Organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- e) struttura organizzativa dell'Associazione;
- f) requisiti per la partecipazione all'Associazione, con particolare riferimento a:
 - titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'Associazione;
 - quota associativa;
 - obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante;
 - strumenti e modalità utilizzati per accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
 - modalità per il rilascio dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato;
- g) il Codice Deontologico;
- h) Elenco dei Soci, nelle sue diverse sezioni;
- i) Elenco dei professionisti associati, differenziato nelle sue diverse sezioni;
- j) Elenco delle Sedi regionali dell'Associazione, con indirizzo, contatti ed i nominativi delle persone di riferimento;
- k) composizione e funzionamento del Comitato Tecnico per la Formazione Permanente;
- l) eventuali riferimenti del certificato di qualità dell'Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- m) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo Sportello Telematico.

Articolo 7 – Iscrizione nell'Elenco delle Associazioni professionali

- 7.1. Su mandato del Consiglio Nazionale, è compito del Rappresentante Legale compiere tutti gli atti indicati dalla normativa in vigore per iscrivere AIEP all'Elenco delle Associazioni professionali presso il Ministero competente, di cui al comma 7, art.2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.
- 7.2. È sempre compito del Rappresentante Legale vigilare sul mantenimento dei requisiti necessari alla permanenza di AIEP nell'elenco ministeriale.

Articolo 8 – Certificazione del Sistema Qualità

- 8.1. Su eventuale mandato del Consiglio Nazionale, è compito del Rappresentante Legale compiere tutti gli atti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione del sistema qualità dell'Associazione, in conformità della norma UNI EN ISO 9001.

TITOLO II - SOCI

Articolo 9 – Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari

- 9.1. Possono aderire come Socio Ordinario all'Associazione operatori di area educativo/pedagogica di nazionalità italiana o estera, che ne facciamo espressa richiesta e siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 necessari per l'iscrizione ad una delle due Sezioni dell'Elenco dei professionisti associati. Sarà cura del Consiglio Nazionale, una volta verificati i requisiti e in relazione al titolo di studio, all'attività lavorativa documentata e al tipo di profilo associativo, indicare a quale sezione dell'Elenco dei professionisti associati il nuovo Socio Ordinario verrà inserito. I profili di riferimento sono l'Educatore Professionale Socio-

Pedagogico e il Pedagogista, che vengono descritti dal Comitato di Presidenza in specifica Istruzione facendo riferimento alla normativa in vigore, con costante aggiornamento.

- 9.2. Tra i Soci Ordinari si distinguono i Soci Fondatori, che sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e la loro iscrizione è rinnovata automaticamente ogni anno. I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.
- 9.3. Sono Soci Sostenitori di AIEP coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti su esposti in termini di titoli, condividono le finalità e gli scopi statutari dell'Associazione e vi aderiscono e sono in regola con il versamento della quota annuale. Ad essi non compete diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali, ad eccezione di quella di Segretario Generale o Tesoriere Nazionale o Regionale, ma solo in ragione di specifiche competenze in campo economico, amministrativo, tecnico-organizzativo e gestionale; anch'essi possono partecipare alla vita associativa nella propria Sede Regionale, compresa l'Assemblea regionale, ma non possono essere eletti come rappresentanti della stessa all'Assemblea Nazionale. Fra i Soci Sostenitori potranno essere ammessi anche coloro che risultano iscritti ad uno dei corsi di laurea che consente di conseguire la qualifica di Educatore Professionale o Pedagogista e condividono le finalità e gli scopi statutari dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale può riconoscere loro una riduzione della quota associativa annuale.
- 9.4. Sono Soci Onorari di AIEP persone che, per particolari meriti professionali e/o competenze tecnico-scientifiche, vengono ammesse all'Associazione dal Consiglio Nazionale, su delibera del Comitato di Presidenza. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, ma ad essi non compete diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
- 9.5. In nessun caso, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari privi dei titoli/qualifiche richiesti nell'art. 5 possono essere inseriti nell'Elenco dei professionisti associati.

Articolo 10 – Diritti e obblighi dei Soci

- 10.1. Tutti Soci di AIEP hanno diritto di:
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
 - esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'Associazione e delle persone coinvolte in essa;
 - ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.
- 10.2. Solo i Soci Ordinari hanno diritto di:
- se in regola con il versamento della quota annuale definita dal Consiglio Nazionale e l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità descritte nel Regolamento Organizzativo, partecipare come Delegati all'Assemblea Nazionale per votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, approvare il bilancio annuale, nominare gli Organi Sociali dell'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa nella propria Sede Regionale, eleggere il Presidente Regionale e ricoprire in essa cariche sociali.
 - essere iscritti alla Sezione dell'Elenco dei professionisti associati corrispondente al loro titolo professionale;
 - richiedere ad AIEP il rilascio dell'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi di cui all'art. 4.
- 10.3. Tutti i Soci sono tenuti a:
- fornire all'Associazione le informazioni necessarie a valutare i requisiti per l'iscrizione e per il suo mantenimento;

- comunicare ogni variazione dei dati anagrafici e dell'attività lavorativa intervenuti dal momento dell'iscrizione, nonché di eventuali procedimenti penali legati all'esercizio dell'attività professionale, affinché la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina possa valutare se e quali provvedimenti adottare;
 - osservare il presente Statuto, rispettare il Codice Deontologico;
 - osservare le Deliberazioni ed i Regolamenti emanati dagli Organi Sociali;
 - svolgere annualmente attività di formazione continua al fine di migliorare e innovare le proprie competenze professionali, seguendo le indicazioni regolamentarie relative alle modalità di assolvimento di tale obbligo;
 - inviare annualmente ad AIEP la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo;
 - non ledere la dignità ed il prestigio dell'Associazione e/o dei singoli soci;
 - non svolgere attività in contrasto o in concorrenza a quelle dell'Associazione, né in danno o contro gli interessi dell'Associazione;
 - in caso di azione disciplinare, collaborare con la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina e, in caso di sanzione, risarcire le spese dovute;
- 10.4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Nazionale, da versare al momento della domanda di iscrizione e, successivamente, ogni anno entro la data indicata dal Consiglio Nazionale.
- 10.5. L'iscrizione all'Associazione è annuale a valere sull'anno solare.
- 10.6. L'ammissione all'Associazione viene insindacabilmente decisa dal Consiglio Nazionale secondo i criteri indicati nel Regolamento Sociale.
- 10.7. Per i Soci Ordinari, l'omesso pagamento della quota associativa, dopo due solleciti, determina la decadenza dalla qualità di socio, dalle cariche sociali ricoperte e, qualora iscritto, dall'Elenco dei professionisti associati.
- 10.8. È fatto divieto a chi detiene cariche associative nell'Associazione di iscriversi ad altre associazioni di Educatori e/o di Pedagogisti. Ugualmente non possono aderire all'Associazione soggetti che detengano cariche associative in altre associazioni di Educatori e/o Pedagogisti.
- 10.9. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Nazionale con lettera raccomandata o Pec e-mail; in ogni caso, il socio recedente è tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero anno in cui ha formalizzato il recesso; qualora il socio abbia assunto impegni che permangono oltre la data di effetto del recesso, tali impegni devono essere regolarmente assolti.
- 10.10. La qualifica di socio si perde per:
- a) inadempienza alle obbligazioni che derivano dalla legge;
 - b) violazioni gravi del Codice Deontologico dell'Associazione;
 - c) inadempienza alle obbligazioni che derivano dal presente Statuto e alle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali.
- 10.11. Spetta alla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina valutare in merito alla decadenza da socio; la decadenza del rapporto associativo viene deliberata dal Comitato di Presidenza e coincide con la cancellazione dal proprio Elenco di appartenenza; l'ex-socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'annualità corrente.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

- 11.1. Sono organi di AIEP:
- L'Assemblea Nazionale;

- Il Consiglio Nazionale;
 - Il Presidente Nazionale;
 - Il Vice Presidente o i Vice Presidenti Nazionali;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti;
 - Il Segretario Generale;
 - Il Tesoriere;
 - Il Comitato di Presidenza Nazionale;
 - I Presidenti delle Sedi Regionali.
 - il Comitato Scientifico di indirizzo e sorveglianza;
 - il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente;
 - la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina.
- 11.2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto ad un rimborso spese dei costi sostenuti per l'esercizio della carica, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Organizzativo.
- 11.3. Tutte le cariche associative hanno una durata di quattro anni e sono reiterabili per un massimo di due volte consecutive. Terminato il secondo mandato, la persona non può essere eletta alla stessa carica associativa, ma può essere eletta per svolgere una carica diversa. Per ricoprire nuovamente la stessa carica associativa, il Socio deve attendere la conclusione di un mandato, anche se anticipata.

Articolo 12 - Assemblea Nazionale

- 12.1. L'Assemblea Nazionale è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari delegati dalle Sedi Regionali, in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione. Ad ogni Socio Fondatore o Socio Ordinario spetta un voto. Tutti i Soci Ordinari non delegati, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea Nazionale solo con diritto di parola, ma non di voto.
- 12.2. L'Assemblea Nazionale indirizza tutta l'attività dell'Associazione e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

Articolo 13 - Assemblea Nazionale Ordinaria

- 13.1. L'Assemblea Nazionale in via ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di impedimento da parte del Presidente, ed ha come oggetto:
- l'elezione, ogni quattro anni, dei membri del Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, del Legale Rappresentante, qualora diverso dal primo, e del Vicepresidente o dei Vicepresidenti;
 - la definizione della politica associativa per l'attuazione degli scopi sociali e delle linee generali programmatiche dell'Associazione;
 - la valutazione dell'andamento dell'Associazione;
 - l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
 - l'approvazione di modifiche statutarie che costituiscono adeguamento obbligatorio dello Statuto a normative vigenti;
 - l'approvazione di ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale intendesse sottoporre all'Assemblea Nazionale.

- 13.2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza (50% più uno) dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari Delegati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 13.3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante inserimento di avviso sul sito web o posta elettronica.
- 13.4. Ogni Socio Fondatore o Ordinario delegato impedito a partecipare all'Assemblea Nazionale Ordinaria può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta ad altro Socio Fondatore o Socio Ordinario Delegato.
- 13.5. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è presieduta da un Presidente di Assemblea nominato dalla stessa Assemblea Nazionale, che, a sua volta, nomina un Segretario, con il compito di riportare le deliberazioni assembleari su apposito libro dei verbali, da conservare agli atti.
- 13.6. Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese; nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 14 - Assemblea Nazionale Straordinaria

- 14.1. L'Assemblea Nazionale in via straordinaria viene convocata dal Presidente Nazionale, o dal Vicepresidente in caso di impedimento da parte del Presidente, anche su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale o da un decimo del numero totale di Soci Ordinari e Soci Fondatori, ed ha come oggetto deliberazioni che non possono essere approvate nell'Assemblea Nazionale ordinaria, quali:
 - modifica dello Statuto dell'Associazione;
 - fusione o trasformazione dell'Associazione;
 - scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori, devoluzione del patrimonio associativo.
- 14.2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza (50% più uno) dei Soci Fondatori e soci Ordinari Delegati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 14.3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante inserimento di avviso sul sito web o posta elettronica.
- 14.4. Ogni Socio Fondatore o Socio Ordinario Delegato impedito a partecipare all'Assemblea Nazionale Straordinaria può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta ad altro Socio Fondatore o Ordinario.
- 14.5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è presieduta da un Presidente di Assemblea nominato dalla stessa Assemblea Nazionale, che, a sua volta, nomina un Segretario, con il compito di riportare le deliberazioni assembleari su apposito libro dei verbali, da conservare agli atti.
- 14.6. Le delibere assembleari sono prese a maggioranza semplice, con voto palese; nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi; per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

Articolo 15 - Consiglio Nazionale

- 15.1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Nazionale, eletto dall'Assemblea Nazionale, che è l'organo direttivo permanente di AIEP; il Consiglio Nazionale è composto da:
- i Soci Fondatori (di diritto).
 - Il Presidente Nazionale,
 - il Legale Rappresentante (se diverso dal Presidente),
 - il Vice o i Vicepresidenti,
 - Presidenti delle Sedi regionali (di diritto),
 - i Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale, in rappresentanza delle regioni in cui è stata costituita una Sede regionale dell'Associazione; il numero di Consiglieri per ogni regione è definito nel Regolamento dell'Assemblea Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale, ed è proporzionale al numero dei Soci Ordinari iscritti in quel territorio.
- 15.2. Spetta all'Assemblea stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, il numero complessivo dei membri del Consiglio da eleggere, che comunque deve risultare dispari. Per quanto possibile, nella composizione del Consiglio sarà posta attenzione a realizzare la parità di genere. Il totale del numero dei Soci Ordinari eletti dall'Assemblea più quello dei Presidenti Regionali deve sempre risultare superiore di almeno 3 membri rispetto a quello dei Soci Fondatori presenti di diritto.
- 15.3. Al Consiglio Nazionale spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea Nazionale o agli altri organi sociali; in particolare, provvede a:
- nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Comitato Scientifico di indirizzo e sorveglianza e la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, di cui il Presidente farà sempre parte (o suo delegato);
 - deliberare sulla costituzione di Commissioni Tecniche o di Gruppi di Lavoro, utili al perseguimento degli scopi sociali;
 - deliberare il piano di attività dell'Associazione ed i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Nazionale dei soci, compreso il programma di sviluppo territoriale predisposto e periodicamente aggiornato dal Comitato di Presidenza;
 - validare lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio dei Revisori dei conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nei termini indicati dal presente Statuto;
 - deliberare i diversi Regolamenti, su proposta del Comitato di Presidenza, e le loro variazioni;
 - deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive;
 - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
 - decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
- 15.4. Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente per un massimo di 2 volte.
- 15.5. Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni, quattro assenze consecutive non giustificate o altra causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, coopterà altri membri eleggibili in sostituzione dei membri mancanti, i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea Nazionale, la quale

- potrà confermarli in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Nazionale che li ha cooptati o, diversamente, sostituirli con altri Soci eleggibili.
- 15.6. Qualora venissero a mancare i 2/3 dei suoi membri, l'intero Consiglio Nazionale si intenderà decaduto e, entro tre mesi, dovrà essere convocata un'Assemblea Nazionale per l'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale.
- 15.7. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea Nazionale e si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta.
- 15.8. Le riunioni vengono convocate dal Presidente almeno otto giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica.
- 15.9. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto; il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.
- 15.10. Il Consiglio può nominare un segretario, anche tra gli altri Soci non eletti o non eleggibili o non iscritto, che redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato da tutti i membri che hanno partecipato alla riunione.
- 15.11. Il Consiglio può istituire al suo interno commissioni di studio e/o gruppi di lavoro a cui affidare particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali; le commissioni e gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del Consiglio individuato dallo stesso al momento della loro istituzione; su invito del presidente della commissione e/o responsabile del gruppo, potranno partecipare anche altri soci non eletti o non eleggibili nel Consiglio e persone esterne, a motivo della loro specifica competenza in materia.
- 15.12. In caso di necessità ed urgenza, in particolare per l'adempimento di indicazioni normative, il Consiglio può deliberare modifiche statutarie, ad eccezione degli scopi statuari, sottoponendo le deliberazioni all'approvazione dell'Assemblea Nazionale nel corso della prima riunione ordinaria.

Articolo 16 – Presidente, Rappresentante Legale, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere

- 16.1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, la sua carica dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente per un massimo di 2 volte. L'Assemblea Nazionale può decidere l'elezione di un altro Socio come Rappresentante Legale diverso dal Presidente, che viene eletto congiuntamente a questi. Anche l'incarico di Rappresentante Legale è rinnovabile per un massimo di 2 volte consecutive.
- 16.2. Il Legale Rappresentante (Presidente o altro Socio eletto dall'Assemblea) rappresenta legalmente dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Nazionale, coordina le attività dell'Associazione e del Comitato di Presidenza; ha i poteri di ordinaria amministrazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie e firma ogni atto autorizzato dal Comitato stesso.
- 16.3. In caso di assenza o impedimento del Rappresentante Legale, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al Vicepresidente più anziano, in caso di più Vicepresidenti.
- 16.4. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, la carica viene assunta dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano, compresa la rappresentanza legale, qualora esercitata dallo stesso; spetta alla prima Assemblea Nazionale ordinaria confermare l'assunzione della carica da parte del Vicepresidente, fino alla scadenza naturale della stessa, o procedere per l'elezione di un nuovo Presidente e del Consiglio Nazionale.
- 16.5. Nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale propone alla sua approvazione la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere, individuati tra gli stessi membri; la loro carica scade insieme a quella del Presidente ed è rinnovabile. Il Consiglio

Nazionale, a maggioranza semplice, può decidere di affidare lo svolgimento della funzione di Segretario Generale e/o quella di Tesoriere ad un socio non eletto nel Consiglio, anche Sostenitore, ma in possesso dei necessari requisiti tecnici per lo svolgimento dei loro compiti ed in regola con il versamento delle quote associative.

- 16.6. Al Segretario Generale, carica che può essere ricoperta anche da un Socio Sostenitore come previsto nell'art. 9, competono le funzioni che gli vengono conferite dal Consiglio Nazionale, in particolare il coordinamento della struttura organizzativa dell'Associazione, la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato di Presidenza.
- 16.7. È compito del Segretario Generale mantenere aggiornata e conservare presso la sede nazionale la seguente documentazione sociale:
- Libri da tenersi per legge
 - Libro dei Verbali dell'Assemblea Nazionale
 - Libro dei Verbali del Consiglio Nazionale
 - Libro delle sedute della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina
 - Elenco degli iscritti, suddivisi come indicato nell'art. 5.
- 16.8. Il Tesoriere, carica che può essere ricoperta anche da un Socio Sostenitore come previsto nell'art. 9, ha il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell'Associazione in costante raccordo con il Legale Rappresentante.

Articolo 17 – Comitato di Presidenza

- 17.1. Il Presidente, il Vicepresidente o i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Tesoriere e da uno ad un massimo di tre Consiglieri del Consiglio Nazionale, individuati dallo stesso, costituiscono il Comitato di Presidenza, che si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica.
- 17.2. È compito del Comitato di Presidenza:
- dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni a socio;
 - deliberare sulle domande di iscrizione all'Elenco dei professionisti associati;
 - deliberare sulle domande di rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione dei Servizi avanzate dai Socio Ordinari iscritti nell'Elenco dei professionisti associati e verificare la sussistenza dei requisiti.
 - individuare i componenti del Comitato Scientifico e della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - nominare i membri delle Commissioni Tecniche e/o dei Gruppi di Lavoro deliberati dal Consiglio Nazionale;
 - supportare la fase di avvio di nuove Sedi regionali e proporre al Consiglio Nazionale la loro costituzione, in base ai criteri e modalità definiti nel Regolamento Organizzativo;
 - redigere tutti i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - recepire ed irrogare le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
 - proporre la cooptazione di nuovo membro in seno al Consiglio Nazionale, a seguito di dimissioni di consigliere;
 - in caso di necessità e urgenza può deliberare con i poteri propri del Consiglio Nazionale, sottoponendo le deliberazioni all'approvazione del Consiglio nel corso della prima riunione ordinaria.

Articolo 18 – Comitato Scientifico di indirizzo e sorveglianza

- 18.1. Il Comitato Scientifico di indirizzo e sorveglianza si configura come un organismo di consulenza tecnico-scientifica per il Consiglio Nazionale in materia di:
- formazione continua dei Soci;
 - certificazione di competenza;
 - ricerca e innovazione in pedagogia e educazione.
- 18.2. Il Comitato Scientifico è formato da un minimo di tre ad un massimo di sei persone, anche non iscritte all'Associazione, individuate dal Comitato di Presidenza e nominate dal Consiglio Nazionale per i loro meriti nel campo della ricerca pedagogica, della formazione di Educatori Professionali e di Pedagogisti e/o nell'esercizio della professione di Educatore Professionale o Pedagogista; ad essi si aggiunge il Presidente di AIEP o suo delegato.
- 18.3. Il Comitato Scientifico ha una durata quadriennale e termina il proprio mandato, comunque, alla scadenza del Consiglio Nazionale. I membri sono rieleggibili.
- 18.4. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore.
- 18.5. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta sia necessario per:
- definire proposte per la formazione continua promossa direttamente da AIEP, da sottoporre al Comitato Tecnico per la Formazione Permanente;
 - esprimere parere sull'accREDITAMENTO di organismi formativi per lo svolgimento di attività formative a favore di soci AIEP;
 - esprimere parere sulla realizzazione di Scuole di Specializzazione e/o Corsi Master funzionali alla promozione della professione di Educatore Professionale e di Pedagogista;
 - vigilare sul conforme svolgimento del processo di certificazione di competenza attuato da AIEP a favore dei propri soci;
- 18.6. Le modalità operative di composizione e funzionamento del Comitato Scientifico sono descritti nel Regolamento Organizzativo.

Articolo 19 - Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

- 19.1 La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è costituita da minimo tre e massimo cinque componenti, anche non soci, individuati dal Comitato di Presidenza e nominati dal Consiglio Nazionale per la loro particolare autorità morale e competenza professionale in campo educativo e pedagogico; i componenti scelgono al loro interno un presidente.
- 19.2 Compiti della Commissione sono:
- vigilare sul comportamento professionale dei soci nel rispetto del Codice Deontologico, recependo i reclami dei clienti/utenti attraverso lo Sportello telematico;
 - esercitare l'azione disciplinare e proporre al Comitato di Presidenza le eventuali sanzioni ai sensi del Regolamento Sociale;
 - intervenire in caso di controversie tra Soci ed Organi Sociali e tra gli Organi Sociali.
- 19.3 La Commissione ha una durata quadriennale e termina il proprio mandato, comunque, alla scadenza del Consiglio Nazionale; la carica di commissario è ripetibile.
- 19.4 Le modalità operative e di funzionamento sono descritte nel Regolamento Organizzativo.

Articolo 20 – Comitato Tecnico per la Formazione Permanente

- 20.1. Il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente ha il compito di supportare il Consiglio Nazionale
- nella promozione del valore della formazione continua tra i soci;

- nel definire e verificare il Piano dell'offerta formativa annuale promossa direttamente da AIEP a livello nazionale e regionale, anche in collaborazione con istituti ed organismi formativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- nell'accREDITAMENTO di eventi formativi promossi da altri enti e società a favore di Educatori Professionali e/o Pedagogisti, validi per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale;
- nella verifica dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei soci e quello aggiuntivo da parte dei soci qualificati, segnalando agli stessi e al Comitato di Presidenza eventuali inadempienze e determinando i termini per il recupero dei crediti mancanti.

20.2. Il Comitato Tecnico è composto da un Consigliere delegato dal Consiglio Nazionale, che svolge la funzione di coordinamento, e da minimo quattro e massimo otto componenti individuati dal Comitato di Presidenza e nominati dal Consiglio Nazionale.

20.3. Il Comitato Tecnico ha una durata quadriennale e termina il proprio mandato, comunque, alla scadenza del Consiglio Nazionale; la carica di componente del Comitato Tecnico è ripetibile.

20.4. Il Comitato Tecnico si riunisce su convocazione del Consigliere coordinatore almeno due volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta sia necessario. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.

20.5. I membri del Comitato dovranno garantire la loro disponibilità a verificare, anche per via telematica, la documentazione inviata annualmente dai soci attestanti l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e della formazione aggiuntiva da parte dei soci qualificati.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei conti

21.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti. Il mandato ha una durata quadriennale ed è rinnovabile.

21.2. L'Assemblea Nazionale nomina il Presidente del Collegio.

21.3. E' compito del Collegio dei Revisori dei conti:

- esercitare le funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente;
- verificare il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria;
- verificare il bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Presidenza entro i termini statutari;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi delle Sedi regionali.

TITOLO IV – SEDI REGIONALI

Articolo 22 – Costituzione delle Sedi Regionali

22.1. Al fine di garantire la più ampia diffusione dell'Associazione a livello nazionale e l'effettiva partecipazione di tutti i soci all'attività e al funzionamento dell'Associazione, il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- definire e coordinare un programma di promozione dell'Associazione nei diversi contesti regionali, da far approvare al Consiglio Nazionale;
- definire il Regolamento Organizzativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, in cui vengono indicate le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento delle Sedi Regionali.

- individuare, per le sedi di nuova costituzione, un socio a cui affidare il ruolo di Rappresentante Regionale di AIEP;
 - supportare il Responsabile regionale nello sviluppo e nell'organizzazione dell'Associazione a livello regionale, in base al Programma di promozione approvato dal Consiglio.
- 22.2. Al Responsabile della Sede regionale sono rimborsate le spese sostenute per le attività associative previste nel programma di sviluppo.
- 22.3. Al raggiungimento delle condizioni necessarie per procedere alla formazione della sede regionale, indicate nel Regolamento Organizzativo, il Comitato di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale la costituzione della stessa.
- 22.4. Fanno parte della Sede Regionale tutti i soci che hanno residenza nell'area geografica da essa compresa.
- 22.5. Al momento della costituzione della Sede Regionale, tutti i soci che vi appartengono riuniscono in Assemblea per la nomina del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale, secondo le modalità contenute nel Regolamento Organizzativo; la nomina del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale deve essere comunicata al Comitato di Presidenza per la sua ratifica.
- 22.6. Le cariche di Presidente Regionale e di Consigliere Regionale hanno una durata quadriennale ed è possibile la rielazione per un massimo di 2 anni. Il numero minimo e massimo di Consiglieri è indicato nel Regolamento Organizzativo ed è stabilito dal Comitato di Presidenza.
- 22.7. Il Presidente Regionale e almeno quattro Consiglieri Regionali costituiscono il Comitato di Presidenza Regionale. All'interno dello stesso viene individuato il Vice Presidente o i Vice Presidenti regionali.

Articolo 23 – Organizzazione e compiti delle Sedi Regionali

- 23.1. Ogni Sede Regionale è responsabile della propria organizzazione interna, da definire e attuare in base alle indicazioni contenute nel Regolamento Organizzativo.
- 23.2. Alla scadenza indicata dal Comitato di Presidenza, ogni Sede Regionale deve definire ed inviare il Programma delle attività della Sede Regionale, per la sua ratifica.
- 23.3. Al momento della costituzione della Sede Regionale, il Consiglio Regionale determina l'ammontare della quota associativa aggiuntiva finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della Sede, da proporre all'approvazione del Comitato di Presidenza. La quota deve essere obbligatoriamente pagata da tutti i Soci che risiedono nei territori di competenza della Sede regionale, ad eccezione dei Soci Fondatori e Onorari.
- 23.4. Il Consiglio Regionale ha l'obbligo di predisporre, approvare ed inviare al Consiglio Nazionale, il bilancio preventivo e consuntivo, entro i termini indicati dal Comitato di Presidenza, al fine di consentirne la verifica da parte del Collegio dei Revisori.
- 23.5. Ogni Sede Regionale rappresenta l'Associazione nel proprio ambito territoriale e in esso vi esplica i compiti a questa attribuiti dallo Statuto, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli Organi nazionali.
- 23.6. In particolare, sono compiti della Sede Regionale, all'interno del proprio territorio di competenza e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi associativi:
- la promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza dell'associazione e raccogliere nuovi aderenti;
 - la promozione di iniziative di formazione continua finalizzata al miglioramento e innovazione delle competenze professionali degli Educatori e dei Pedagogisti;

- la promozione dei servizi organizzati dall'Associazione a favore dei Soci, nonché ad Enti e imprese che impiegano per la realizzazione di interventi e servizi, tali figure professionali;
- rappresentare l'Associazione presso Enti e Autorità regionali, provinciali e locali, ai fini di tutelare e promuovere la professionalità dell'Educatore e del Pedagogista all'interno delle politiche e del sistema regionale e locale di welfare, sanitario, educativo, formativo.

23.7. In occasione dell'Assemblea Nazionale, ogni Sede Regionale elegge i propri Delegati, in numero, nei tempi e secondo le modalità stabilite da specifico Regolamento dell'Assemblea Nazionale deliberato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24 - Patrimonio dell'Associazione

24.1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione a soci o terzi.

Articolo 25 - Risorse economiche

25.1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) Quote associative annuali;
- b) Contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

25.2. Tutte le entrate devono essere destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 26 - Bilancio dell'esercizio

26.1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

26.2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Comitato di Presidenza deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale degli associati. Il bilancio consuntivo deve essere verificato dal Collegio dei revisori prima dell'Assemblea nazionale ordinaria in cui dovrà essere approvato.

26.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato di Presidenza redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

26.4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione; è in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

- 27.1. L'Associazione si scioglie per decisione dell'Assemblea Nazionale o per le cause previste nell'art. 27 del Codice Civile, secondo le modalità previste nello Statuto.
- 27.2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea che ratifica lo scioglimento deve:
- nominare uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri;
 - deliberare, relativamente al patrimonio residuo al termine della liquidazione, la sua devoluzione ad altra Associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Disposizioni finali

- 28.1. Gli Associati si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale; tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Firenze avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale.
- 28.2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
- 28.3. Il presente statuto è composto da nr. 28 articoli.